

Registrazione di Atto Privato

Il 28/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TYL, serie 3, numero 234

data di stipula: 28/05/2025

ident.vo telematico: TYL25L000234000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95015480833

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95015480833				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



NUCLEO OPERATIVO

INTERFORZE SICILIA

VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

COD 893 ODV

SANT'AGATA MILITELLO

C.F. 95015480833

EMAIL – nois893.santagatamilitello@gmail.com PEC - nois893@pec.cesvmessina.org

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. lgs 117/17, così come integrato dall'art. 26 del D.l. 105/18. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. lgs 117/17

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1:

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Aderenti, Volontari, attività di Volontariato

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Nucleo Operativo Interforze Sicilia, O.d.v. – in acronimo N.O.I.S., di seguito abbreviato in organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il terzo settore e le organizzazioni di volontariato nonché le organizzazioni di volontariato di protezione civile. L'organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Siciliana e non ha scopo di lucro, persegue finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata. La sede dell'organizzazione è a Sant'Agata Militello, (ME) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio Nazionale. Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore, (si considera art. 32 comma D. lgs 117/17), mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per i fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

- Art. 2:

Statuto e Regolamento

L'organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente statuto e dai principi generali del nostro o' e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali. Eventuali di attuazione del presente statuto, saranno redatti dal consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione

[Handwritten signatures]

dell'assemblea ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

- **Art. 3:**

Interpretazione dello statuto e riferimenti legislativi

L'organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile. L'organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali. Le normative di riferimento sono: art. 2, 3, 4, 9, 18, 118, della costituzione, la legge 106/2016, il d. lgs 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati, la legge 30/17, il d. lgs 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il titolo il capo II, art 16 e seguenti del codice civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), titolo VI del d. lgs 117/17, l'organizzazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

- **Art. 4:**

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'art. 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'art. 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del ministero dell'economia e delle finanze:

- Protezione Civile ai sensi del d. lgs n° 1 del 2 gennaio 2018, e successive modificazioni/integrazioni; (lettera y, art. 5, d. lgs 117/17).
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n° 42, successive modificazioni; (lettera f, art. 5, d. lgs 117/17).
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni; (lettera a, art 5, d. lgs 117/17).
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, art. 5, d. lgs 117/17).
- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico; (lettera d, lettera t, art. 5, d. lgs 117/17).
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n° 281; (lettera e, art. 5, d. lgs 117/17)
- Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, art. 5, d. lgs 117/17).
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l, art. 5, d. lgs 117/17).
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r, art. 5, d. lgs 117/17).
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n° 141, e successive modificazioni; (lettera s, art. 5, d. lgs 117/17).

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

- 
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (legge u, art. 5, d. lgs 117/17).
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, art. 5, d. lgs 117/17).
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, art. 5, d. lgs 117/17).
 - Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; (lettera z, art. 5, d. lgs 117/17).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione intende attuare:

- Attività di volontariato di protezione civile in tutte le forme e modalità previste dalla normativa di cui sopra, volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio e delle acque e dell'ambiente, al soccorso della popolazione sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui alla normativa di protezione civile di cui sopra, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari per interventi logistici/gestionali, di unità cinofile, idrogeologici/ambientali e antincendio/boschivo e di interfaccia, di TLC tele radiocomunicazioni alternative, di nucleo radiomobile e di primo intervento, socio sanitari e sanitari, di trasporto con ambulanza e qualsiasi mezzo di soccorso, di ricerca/soccorso e recupero, speleologici, di unità equestri, di unità subacquee, nuclei NBCR, igiene e sanificazione di strutture campali, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, nel rispetto della normativa vigente di terzo settore e di volontariato di protezione civile.
- Operare per la prevenzione, la gestione ed il superamento delle emergenze di protezione civile;
- Studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, al fine di monitorare la necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;
- Attivare, nel rispetto della normativa del terzo settore, un servizio di soccorso e di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di primo soccorso e/o di trasporti infermieri con ambulanza e mezzi idonei;
- Educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale, della salute, di un sistema di sviluppo eco-sostenibile, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, alla educazione e alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico nonché della natura e dell'ambiente;
- Promuovere e attivare iniziative di responsabilità civica, di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- Sviluppare percorsi di educazione al benessere, alla informazione/formazione/prevenzione finalizzate alla conoscenza e alla tutela della salute, attività di soccorso, di trasporto e di assistenza in favore di singole persone e/o comunità;
- Vigilare per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, promuovere attività di informazione/educazione, prevenzione nel rispetto e nei limiti della normativa di settore;
- Implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale, presenti sul territorio;
- Promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
- Fornire assistenza/aiuto di prossimità, vicinanza umana, interventi sanitari e socio/sanitari, logistici, a persone bisognose di aiuto, autosufficienti e non, tra cui diversamente abili, anziani, ammalati, persone emodializzate nel rispetto delle normative specifiche;
- Tutelare, sviluppando azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie svantaggiate di cui all'oggetto sociale;



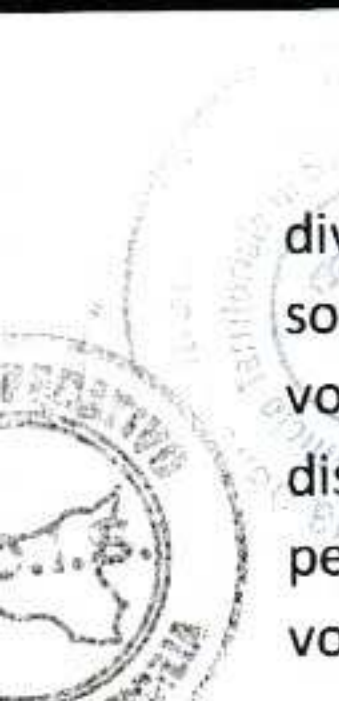
Deputato della Giunta Municipale *Mayor della Città* *Assessore*

- Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- Favorire di fronte a l'opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti relativi all'emarginazione e all'isolamento sociale, alle nuove e vecchie povertà, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare laddove esiste i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;
- Organizzare incontri, percorsi educativi, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambio culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali per far conoscere e così meglio affrontare, anche in rete, le problematiche inerenti agli stati di disagio sociale/economico/culturale riscontrati nonché quelli inerenti all'ambiente e al patrimonio culturale/storico/artistico;
- Sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, sportivo dilettantistico, ricreativo, ricreativo ragazzi e giovani anche tramite la realizzazione di spettacoli e manifestazioni, nell'intento di facilitarne inclusione sociale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro sviluppando tra l'altro una corretta informazione relativa alla mission associativa;
- Aiutare, a richiesta degli aventi causa, gli anziani, i minori e i disabili, e le famiglie di questi, oltre che a domicilio, anche quando ricoverati presso ospedali, case di cura, centri diurni e notturni, nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie;
- Aiutare con alimenti e la somministrazione dei pasti soggetti e famiglie interessate da svantaggio economico, sociale e/o culturale per cui povere o sulla soglia di povertà;
- Attenzionare le problematiche che riguardano il rapporto intra/inter-generazionale attraverso iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
- Promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
- Sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
- Incentivare e supportare percorsi di prevenzione del disagio giovanile e adulto nonché sviluppare iniziative di supporto e sostegno inerenti alle nuove e vecchie dipendenze;
- Supportare gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'organizzazione, in conformità delle leggi vigenti in merito;
- Sviluppare percorsi formativi rivolti ai volontari dell'organizzazione, per poter espletare l'azione volontaria, gratuita e spontanea in maniera sempre più adeguata e efficace;
- Collaborare e partecipare a progetti di assistenza, a iniziative promozionali/istituzionali, a eventi afferenti la mission associativa, promossi/proposti da enti pubblici/privati, nel rispetto della normativa di terzo settore;
- Incentivare a supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività con particolare attenzione all'utenza sopra specificata, quali sportelli di ascolto, luoghi di socializzazione, gruppi di supporto di mutuo aiuto;
- Organizzare momenti di aggregazione sociale inter-relazionale, promuovendo il confronto e l'incontro tra giovani e anziani;
- Promuovere iniziative di solidarietà tese all'integrazione, valorizzazione, crescita, istruzione, assistenza, e tutela dei soggetti disabili delle loro famiglie e/o persone in condizioni di disagio;
- Facilitare l'integrazione sociale dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli, tramite il loro coinvolgimento in iniziative di promozione associativa;
- Diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od enti pubblici o privati;
- Promuovere e sviluppare azioni di recupero ambientale terrestre, urbano e non urbano, marino e fluviale, nonché divulgare una cultura eco-sostenibile del territorio, nel rispetto e nei limiti della legge sul volontariato;

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'organizzazione prevalentemente a favore di terzi, più in particolare minori, giovani, adolescenti, famiglie, migranti, anziani, ammalati, persone emodializzate,

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]



diversamente abili, nonché a favore della collettività per quel che riguarda i punti e) ed f) dell'art. 5, d. lgs 117/17 sopra riportati. Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito. L'organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

- **Art. 5:**

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali – o enti privati, nonché reti associative purché lo statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi. L'organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

- **Art. 6:**

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'organizzazione può assumere lavori dipendenti e avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai cinquanta per cento del numero dei volontari. I lavoratori hanno diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui art. 51 del d. lgs 15 giugno 2015, n° 81. In ogni caso, in ciascun ente del terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

- **Art. 7:**

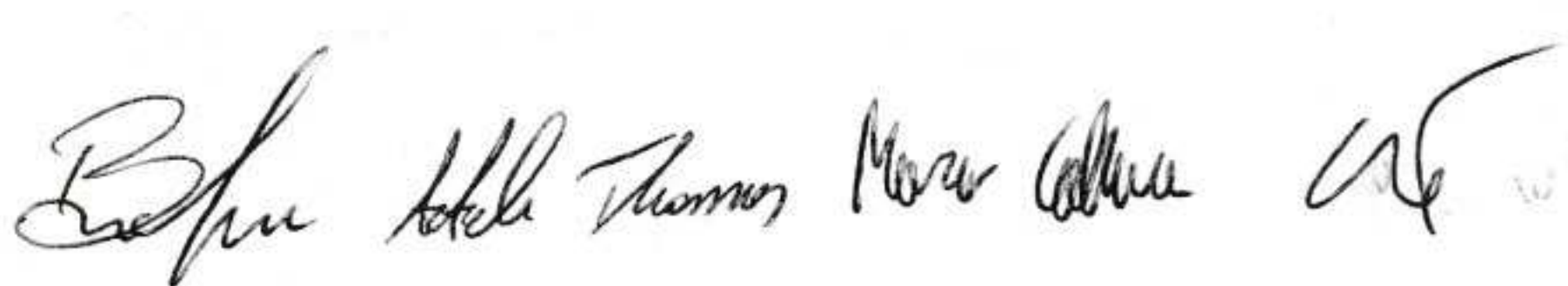
Classificazione dei soci

L'organizzazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e si impegna ad eliminare qualsiasi vincolo ed ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle. Possono essere soci le persone fisiche che si propongono di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'organizzazione. I soci si distinguono in:

VOLONTARI DI 1° LIVELLO: coloro che manifestano esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell'organizzazione (*controfirmata dall'esercente la patria potestà se il richiedente è minorenne*). Resteranno in prova ed istruzione per tre mesi, non hanno diritto al voto nelle assemblee ed in caso di elezioni.

VOLONTARI DI 2° LIVELLO: coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale a decorrere dall'atto di adesione con tale qualifica nonché coloro che operano per il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. Essi hanno diritto di partecipare e votare nelle assemblee, di ricoprire una ed esclusiva carica sociale e hanno il diritto di elettorato se maggiorenni e se iscritti da almeno un anno.

SOSTENITORI: coloro che erogano spontaneamente e volontariamente contributi in denaro oltre che beni mobili e immobili diretti a formare il patrimonio associativo dell'organizzazione. I soci sostenitori pur potendo partecipare all'assemblea non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali.



- **Art. 8:**

Criteri per l'ammissione e l'esclusione/espulsione dei soci, perdita della qualifica di socio

Il numero degli associati è illimitato. Tutti possono entrare a far parte dell'organizzazione indipendentemente dal loro sesso, professione, attività, razza, credo religioso e politico, purché ne abbiano i seguenti requisiti e prestino domanda scritta indirizzata al consiglio direttivo.

I requisiti per essere ammessi quali associati sono:

- Essere mossi da spirito di solidarietà;
- Avere compiuto il 16° anno d'età;
- Avere superato un periodo di prova di almeno tre mesi;
- Avere eseguito durante il periodo di prova almeno tre interventi/attività;
- Accettare il presente statuto ed il regolamento;
- Non avere alcun precedente penale, né tantomeno cariche pendenti.

Il consiglio direttivo ha l'obbligo di presentare i richiedenti alla prima riunione dell'assemblea generale, la quale si può riservare il diritto di non accettare l'iscrizione presentando valide motivazioni. Per coloro i quali saranno impiegati nelle strutture attive dell'organizzazione si richiede obbligatoriamente il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalle competenti autorità mediche. Non possono accedere coloro i quali con il loro comportamento precedente abbiano screditato o compromesso l'attuazione e l'attività dell'organizzazione e degli appartenenti alla medesima. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla segreteria dell'organizzazione. In caso di minori, possono presentare domanda d'ammissione tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e che presentino domanda per iscritto controfirmata dall'esercente la patria podestà. La qualifica di nuovo socio si acquista all'atto della trascrizione sul registro soci e comunque non prima di aver superato il periodo di prova ed istruzione. L'iscrizione si intenda accettata salvo diversa comunicazione da parte del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri. L'adesione del volontario all'organizzazione non consente allo stesso di essere iscritto ad altra organizzazione di volontariato di protezione civile.

Si perde la qualifica di socio per:

- Dimissioni;
- Mancato versamento della quota associativa entro la fine dell'anno solare cui esso si riferisce;
- Espulsione;
- Assenza per tre assemblee consecutive. Sono ritenuti assenti giustificati i soci che vengono a trovarsi nelle seguenti condizioni previa trasmissione di idonea documentazione alla segreteria entro giorni tre: malattia, infortunio, lavoro, fuori sede per un periodo superiore a sette giorni;
- Per morte del socio;
- Per morosità o indegnità deliberata dal consiglio direttivo.

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del C.C. l'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo, in presenza di gravi inosservanze e dei doveri associativi, per comportamento contrastante con gli scopi dell'organizzazione, per violazione degli obblighi statuari, per mancata partecipazione all'attività dell'organizzazione. Il socio, anche se recedente, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'organizzazione, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote dato che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi. La perdita della qualità di socio comporta sempre il divieto di utilizzo del logo e di documentazione e materiali dell'organizzazione. L'esclusione da socio comporta la non possibilità di rientrare a far parte dell'organizzazione per un periodo di 12 mesi per casi di morosità, assenze consecutive all'assemblea dei soci e varie non gravi. Il periodo decorre dalla data della lettera di contestazione del fatto. In caso di motivi gravi deliberati dal consiglio direttivo visto il regolamento di disciplina, comporta la non possibilità di rientrare a far parte del gruppo a tempo indeterminato. L'espulsione viene deliberata per gravi motivi dal consiglio direttivo, previo parere favorevole dal collegio dei probiviri.

Elmi Abdel Thomas Moro

[Signature]



Art. 9:

Doveri e diritti dei soci

I soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento del contributo associativo. Tutti gli aderenti hanno diritto di fruire dei servizi e delle iniziative predisposte dall'organizzazione; devono comunque osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e del regolamento vigente in quanto costituiscono le regole fondamentali di comportamento nell'attività dell'organizzazione stessa. Tutti gli aderenti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto può essere escluso dall'organizzazione. La qualifica di socio comporta il diritto di elettorato attivo e passivo durante le assemblee nelle forme e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento. In caso di elezioni sono titolari di elettorato attivo i soci operativi iscritti da almeno 12 mesi (comprensivo il periodo di prova) dalla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli anni stessi. Sono titolari di elettorato passivo invece i soci operativi iscritti all'organizzazione da almeno 12 mesi (comprensivo il periodo di prova) alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale agli stessi anni e che siano in possesso della maggiore età. Possono rivestire cariche o incarichi i soci maggiorenni regolarmente iscritti per l'anno solare in corso che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al presente statuto. Non possono ricoprire cariche o incarichi i soci che, anche successivamente alla elezione della carica, vengano a ricoprire cariche o incarichi operativi in altri enti privati che in ragione al proprio concreto operare, si pongano in diretta concorrenza con l'organizzazione. Le persone che al momento della presentazione della candidatura ad una carica o incarico associativo, versino in una potenziale situazione di conflitto d'interesse, per conto proprio o di terzi, rispetto a quelli dell'organizzazione, debbono darne comunicazione al consiglio direttivo, il quale interpella il collegio dei probiviri per il parere obbligatorio di competenza. Non è consentita l'istituzione di cariche, al di fuori di quelle previste da statuto o regolamento.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10:

Gli organi sociali sono:

- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente/Coordinatore;
- Vice Presidente/Vice Coordinatore;
- Segretario;
- Tesoriere.

Organi facoltativi o istituiti se obbligo di legge:

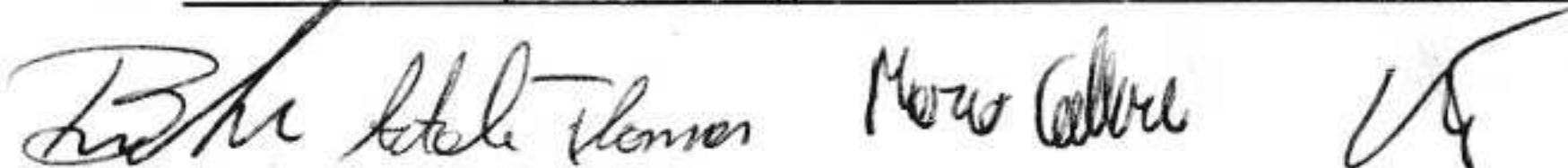
- Collegio dei probiviri;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 30, d. lgs 117/17);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 31, d. lgs 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, d. lgs 117/17, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11:

La decadenza da qualsiasi carica e/o incarico associativo può avvenire:

- Per dimissioni;
- Per revoca da parte dell'organismo che ne ha conferito il mandato;



- Inadempienze all'incarico assegnato su approvazione dell'assemblea dei soci;
- Per la perdita della qualifica di soci.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- Art. 12:

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'organizzazione.

Essa è convocata dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa può essere tuttavia convocata dal presidente ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto.

- Art. 13:

I soci sono convocati in assemblea ordinaria o straordinaria dal presidente con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, a ciascun socio e mediante affissione all'albo dell'organizzazione dell'avviso di convocazione contenente la data e l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

- Art. 14:

Le sedute dell'assemblea sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente. L'assemblea nomina una commissione scrutatrice ed uno o più segretari secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni. La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera. L'intervento all'assemblea può venire anche mediante mezzi di telecomunicazione purchè si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17.

- Art. 15:

L'assemblea generale è valida in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, con la metà più uno dei soci.

- Art. 16:

L'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti: per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le elezioni alle cariche dell'organizzazione avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. In caso di parità di preferenze fra due o più candidati con il minimo dei voti risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine il più anziano d'iscrizione all'organizzazione, in subordine il più anziano d'età.

- Art. 17:

L'assemblea generale:

- Approva il bilancio;
- Approva il programma generale delle attività;
- Fissa la quota associativa annuale;
- Delibera l'eventuale costituzione di commissione fissandone le funzioni;
- Delibera in merito alla proposta del consiglio direttivo riguardante l'espulsione di un consigliere;
- Delibera su variazioni dello statuto (la decisione deve essere accettata da almeno due terzi dei soci);
- Delibera sull'acquisto e sull'alienazione dei beni e su ogni contratto oneroso per l'organizzazione ad eccezione delle spese di mantenimento che sono di competenza del consiglio direttivo;
- Nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il collegio dei probiviri, dei revisori, e quando obbligata dalla legge l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

Bhim Ateli Thomas Mario Colonna

[Signature]



- Delibera s confronti
 - Delibera,
 - Delibera s
- Art. 18:**

consigne d'...

- Perdita di qualità di socio;

Boris Andrej Ivanov

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Perdita di qualità di socio;

- Dimissioni;
- Assenza per tre riunioni consecutive, senza legittimo impedimento;
- Inadempienze all'incarico assegnato su approvazione dell'assemblea dei soci;
- Espulsione.



Le dimissioni del consigliere hanno effetto dal momento della loro comunicazione al presidente, sempre che non sia dimissionaria la maggioranza del consiglio. La decadenza da consigliere in caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive ha effetto dal momento in cui la stessa sia deliberata dall'assemblea generale, per gravi motivi, su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole del collegio dei probiviri. Il consiglio direttivo proponendo l'espulsione del consigliere, può deliberare la sospensione cautelare della carica.

- **Art. 23:**

IL COORDINATORE

Il coordinatore viene eletto fra i componenti del consiglio direttivo in occasione della prima riunione successiva all'assemblea elettiva. Il Coordinatore:

- Ha legale rappresentanza dell'organizzazione e la firma sociale, tali prerogative, su delibera del consiglio direttivo, possono essere estese anche al Vice Coordinatore;
- Convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;
- Vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
- Sovrintende alle attività dell'organizzazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Il Coordinatore in caso di obbiettiva e documentata esigenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo, riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva, per l'esame e ratifica. Il Coordinatore in caso di assenza o di impedimento e per funzioni specifiche delibera dal consiglio direttivo, è sostituito dal Vice Coordinatore, ed in sua assenza dal segretario.

- **Art. 24:**

IL VICE COORDINATORE

In caso di assenza od impedimento del coordinatore, la rappresentanza dell'organizzazione spetta al vice coordinatore.

- **Art. 25:**

IL SEGRETARIO

Il consiglio direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il segretario che ha il compito di aggiornare e comunicare ai soci, quanto discusso e deliberato nel consiglio direttivo, aggiornare il protocollo, i registri dei verbali e tutto quanto concerne l'ufficio di segreteria.

- **Art. 26:**

IL TESORIERE

Il consiglio direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il tesoriere che ha il compito di formulare i bilanci, ricercare i finanziamenti, occuparsi di tutte le questioni inerenti a l'aspetto economico e finanziario dell'organizzazione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- **Art. 27:**

Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi più due supplenti, scelti fra i soci iscritti da almeno tre anni, e godono di particolare prestigio tra i soci. Il presidente viene eletto in occasione della loro prima riunione tra i tre componenti con maggiori preferenze. I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componenti del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'organizzazione.

Blum Ad. Thomas *Mario Colucci* *CS*

[Signature]



- **Art.28:**

Il collegio dei probiviri è l'organo di garanzia statutaria e ha i seguenti compiti:

- Vigilare sull'osservanza da parte dei soci del regolamento e dello statuto;
- Dare al consiglio direttivo il proprio parere sull'accettazione e sull'espulsione dei soci;
- Comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e le decisioni del collegio dei probiviri, trasmesse per iscritto al consiglio direttivo, dovranno essere sempre motivate.

I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrale interna ogni soluzione di controversia tra i soci, salvo eventuale applicazione delle disposizioni di legge. Il collegio dei probiviri redige apposito verbale di deliberazione disponibile ai soci.

- **Art.29:**

COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea, ricorrendone le necessità, potrà deliberare l'istituzione di collegio di revisori composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità, nominati dall'assemblea stessa. I revisori durano in carica per un periodo così come stabilito dall'art. 20 di tale statuto. Compito dell'organo di revisione è quello di controllare la regola tenuta dalla contabilità sociale nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la puntuale rispondenza delle scritture contabili agli effetti accadimenti associativi ed è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. Partecipa alla formazione del bilancio annuale facendo un'apposita relazione all'assemblea. I revisori dei conti, quando non soci, possono partecipare di diritto all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. L'organo di revisione accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. Nessun compenso è dovuto ai revisori salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della carica.

- **Art. 30:**

ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui l'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ad attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui art. 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- **Art. 31:**

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

PATRIMONIO

- Art. 32:

L'organizzazione si può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs 117/17, in particolare art. 6, 7, 33, 56, 79 e 84. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

- Art. 33:

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e entro 4 mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consultivo nonché la relazione di attività che li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio consultivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore a € 220.000,00 (duecentotrentamila/00), potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative. Nel bilancio consultivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti all'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Approvato dall'Assemblea e depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenere copia.

- Art. 34:

L'associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili avanzi di gestione, nonché fondi riserva o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività connesse.

- Art. 35:

I libri sociali obbligatori: L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) Il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

- Art. 36:

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con la maggioranza previste nel precedente art. 15. La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Organizzazione, in caso di un suo scioglimento, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017, è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione dell'imposta della legge, ad altri enti del terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n° 82 e successive modifiche la richiesta di parere;

decorso 30 giorni della ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli Atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

[Firma]

Art. 37:

L'associazione risponde con le proprie risorse economiche, dai danni causati da inosservanza delle convenzioni ed inadempimenti dei contratti. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'organizzazione stessa o provocati da terzi. Tutte le persone che prestano attività di volontariato presso questa associazione sono assicurate contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità verso terzi, come da legge 266/91 art. 4.

Art. 38:

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente atto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irritale. L'arbitro sarà scelto in comune accordo dalle parti contendenti nella figura del collegio dei probiviri; in mancanza di tale organo l'arbitro sarà provveduto dal giudice di pace.

Art. 39:

L'entrata in vigore del presente statuto abroga in toto lo statuto precedente.

Art. 40:

I colori associativi sono Blu, Giallo, Bianco e Arancio.



[Handwritten signatures]
Eugenio Spadaro
Attilio Thomas
Maurizio Cellura
Gennaro Schiavo

